

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 536

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERIOLI, CATELLA, ALESI

Presentata il 16 ottobre 1968

Riconoscimento giuridico della qualifica di assistente di volo sugli aerei adibiti al trasporto di persone

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 732 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, divide il personale di volo della « gente dell'aria » in quattro categorie.

Nella prima categoria è inquadrato il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili.

Nella seconda categoria è inquadrato il personale addetto agli apparati radioelettrici.

Nella terza categoria è inquadrato il personale addetto agli apparati motori ed agli altri meccanismi degli aeromobili.

Nella quarta categoria, infine, è inquadrato il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

In questa ultima categoria sono iscritti gli assistenti di volo. Questi originariamente venivano chiamati, secondo la terminologia internazionale in uso, *stewards* e *hostesses* ed avevano il compito di prestare in volo l'assistenza ai passeggeri, per lo più limitata alla semplice offerta di generi di conforto.

In seguito, però, vennero chiamati, anche nei contratti collettivi di categoria, con il nome di assistenti di volo ed ebbero mansioni sempre più numerose ed importanti di quelle originarie.

Oggi, gli assistenti di volo svolgono un complesso di compiti che vanno dall'assistenza ai passeggeri, anche di natura sanitaria, fino all'opera di salvataggio dei passeggeri stessi nei casi di emergenza.

Recenti incidenti aerei hanno messo in rilievo l'enorme importanza di quest'ultimo compito affidato agli assistenti di volo, ai quali si deve la salvezza di numerose vite umane.

Naturalmente, per svolgere questo particolare compito, oltre alla prontezza di riflessi, sono indispensabili l'idoneità fisica ed una preparazione qualificata. Invero, la mancanza di questi requisiti è stata la causa principale di numerosi casi di passeggeri bloccati ed arsi vivi negli aerei, specie nel corso di atterraggi e di decolli.

Attualmente, in virtù di una disciplina lacunosa e superficiale, la preparazione e l'idoneità al volo degli assistenti di volo sono lasciate alla competenza delle singole aziende di navigazione aerea. Infatti l'Ente gente dell'aria provvede all'iscrizione degli assistenti di volo, nel registro del personale addetto ai servizi complementari di bordo, su richiesta delle aziende stesse ed a seguito della normale presentazione dei documenti anagrafici.

Questo stato di cose ha consentito, e consente tutt'ora, la partenza di aerei adibiti al trasporto di persone senza assistenti di volo o con elementi di ripiego che, essendo all'oscuro dei più elementari compiti da assolvere in caso di emergenza, non sono in grado di operare per la salvezza dei passeggeri.

Con la presente legge si vuole, appunto, ovviare a tali inconvenienti, dando riconoscimento e disciplina giuridica alla categoria degli assistenti di volo, con la consapevolezza

za sia di portare un reale contributo al problema della salvaguardia della vita dei passeggeri sugli aerei delle nostre aziende di navigazione, sia di soddisfare una giusta aspettativa del personale di volo in questione.

L'articolo 1 istituisce la categoria degli assistenti di volo, inquadrandola in quella del personale addetto ai servizi complementari di bordo prevista dall'articolo 732 del codice della navigazione. La soluzione prescelta vuole lasciare alle aziende di navigazione aerea la possibilità di imbarcare sugli aerei, in aggiunta agli assistenti di volo, altro personale da adibire a eventuali nuovi servizi complementari di bordo richiesti dalla continua evoluzione tecnica nel campo dell'aviazione civile e dalla organizzazione dei voli che, universalmente, tende ad una sempre maggiore completezza.

L'articolo 2 inserisce, inequivocabilmente, nell'« equipaggio » gli assistenti di volo ed elenca i compiti di bordo di loro competenza. L'elencazione di tali compiti è precisa, onde evitare interpretazioni tanto estensive che restrittive dei medesimi. Tra questi compiti, di particolare importanza è quello del servizio di emergenza per una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aereo. Tra l'altro, esso consentirà agli assistenti di volo di troncato, nel nascere, ogni manifestazione di panico atta a turbare la serenità dei piloti impegnati nella difficile circostanza.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti richiesti per ottenere l'iscrizione nell'apposito registro della gente dell'aria, con la qualifica di assistente di volo. Tra questi requisiti figura il possesso di un certificato di abilitazione all'attività di assistente di volo. Questo certificato, che deve essere rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, rappresenta la garanzia della qualificazione professionale del personale di volo in questione. Esso, infatti — com'è prescritto nell'articolo 4 — viene rilasciato soltanto a coloro che superano, davanti ad una apposita commissione ministeriale, determinate prove, tra le quali quella del comportamento in cabina nei casi di emergenza, quella della perfetta conoscenza del funzionamento di tutte le apparecchiature di bordo riguardanti la sicurezza dei passeggeri, e, infine, quella della conoscenza di

alcuni interventi elementari di pronto soccorso.

L'articolo 5 prevede il controllo annuale della idoneità fisica al volo e dell'idoneità all'espletamento del servizio di emergenza. Questo periodico controllo darà al passeggero l'assoluta garanzia di essere assistito nel volo da personale sicuramente qualificato ed all'altezza di assolvere ai compiti più difficili tra quelli che gli sono affidati.

L'articolo 6, codificando una prassi già esistente, attribuisce al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile la determinazione, per ogni tipo di aereo, del rapporto minimo tra numero di assistenti di volo e numero di passeggeri. Questo « rapporto minimo » è condizione indispensabile perché l'opera degli assistenti di volo, anche qualificata, possa effettivamente costituire una garanzia per la salvezza della vita dei passeggeri.

L'articolo 7 concede, agli assistenti di volo regolarmente muniti del relativo certificato di abilitazione di cui all'articolo 3 della presente legge, il diritto alla pensione di invalidità specifica previsto dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, contenente norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Tale legge concede il diritto alla pensione di invalidità soltanto a coloro che « possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico, o da altro documento equipollente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro... ».

Gli assistenti di volo quando sono imbarcati sull'aereo corrono gli stessi rischi degli altri membri dell'equipaggio, e cioè dei piloti, motoristi, marconisti, ecc., i quali soltanto oggi, come si è visto, hanno diritto alla pensione sopra indicata. Con la presente legge si estende tale diritto anche agli assistenti di volo perché il rischio del volo accomuna sul medesimo piano tutto il personale di volo.

L'articolo 8 contiene le disposizioni transitorie e l'articolo 9 prevede l'emanazione del regolamento per l'esenzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel personale di cui al n. 4 dell'articolo 732 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inquadrata la categoria degli assistenti di volo.

ART. 2.

Gli assistenti di volo fanno parte integrante dell'equipaggio sugli aerei adibiti al trasporto di persone.

Agli assistenti di volo sono affidati i seguenti compiti:

1) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aereo;

2) il controllo dell'efficienza dei mezzi di sicurezza di volo e dei mezzi di salvataggio esistenti a bordo dell'aereo;

3) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;

4) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni impartite dalle aziende di navigazione aerea.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione con la qualifica di assistente di volo nel registro della Gente dell'aria, di cui all'articolo 735 del codice della navigazione, occorre:

1) avere compiuto il 18° anno di età;

2) avere effettuato almeno 600 ore di volo come membro di equipaggio;

3) essere in possesso dell'attestato di idoneità fisica al volo, rilasciato dall'istituto medico-legale dell'aeronautica militare;

4) essere in possesso del certificato di abilitazione all'attività di assistente di volo, rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 4.

Il certificato di abilitazione all'attività di assistente di volo è rilasciato a coloro che sostengono e superano le seguenti prove:

1) prova di comportamento in cabina nei casi di emergenza per incendio, mancata uscita del carrello, mancato decollo, ammaraggio e atterraggio;

2) prova di conoscenza della funzionalità e dell'efficienza di tutte le apparecchiature esistenti a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

3) prova di nuoto;

4) esame di pronto soccorso per la pratica della respirazione artificiale e per la conoscenza del comportamento nei casi di emorragie, fratture, lussazioni, ustioni, parti e crisi nervose.

Le prove di cui al comma precedente si effettuano presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, oppure presso le aziende di navigazione aerea, davanti ad una commissione esaminatrice composta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 5.

Gli assistenti di volo devono sottostare ogni 12 mesi alla prova dell'idoneità fisica al volo presso l'istituto medico-legale dell'aeronautica militare e alla prova dell'idoneità all'espletamento del servizio di emergenza, di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile oppure presso le aziende di navigazione aerea.

ART. 6.

Il numero minimo degli assistenti di volo necessario all'espletamento su ogni aereo dei servizi di cui al precedente articolo 2 è stabilito dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in rapporto al numero dei posti passeggeri.

ART. 7.

Gli iscritti al « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea » che sono in possesso del certificato di abilitazione all'attività di assistente di volo hanno diritto alla pensione di invalidità di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, alle stesse condizioni e secondo le modalità previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

ART. 8.

Per la prima attuazione della presente legge coloro che alla data di entrata in vigore della medesima svolgano da almeno tre anni

attività di volo come personale appartenente alla categoria di cui al n. 4 dell'articolo 732 del codice della navigazione hanno diritto al certificato di abilitazione all'attività di assistente di volo e sono iscritti nel registro della Gente dell'aria, di cui all'articolo 735 del codice della navigazione, nella categoria degli assistenti di volo.

Per ottenere il certificato di abilitazione all'attività di assistente di volo di cui al comma precedente è sufficiente l'accertamento dell'idoneità fisica al volo.

ART. 9.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.